

**ASSOCIAZIONE GAL IL TERRITORIO DEI PARCHI**  
**Sede in CAMPODIMELE,PIAZZA MUNICIPIO N. 4**  
**Cod.Fiscale e P.Iva n. 02881620591**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **29** del mese di **giugno** alle ore **18:30** a Campodimele (LT) in via Municipio n. 4, presso la casa comunale, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dell'Associazione GAL Il Territorio dei Parchi per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Progetto di Bilancio al 31.12.2017**
- 2) Comunicazioni del Presidente sugli sviluppi dell'iter istruttorio di approvazione del PSL del GAL;**
- 3) Comunicazioni del Presidente sugli sviluppi dell'iter istruttorio per il riconoscimento della personalità giuridica e stato dell'arte dei contenziosi al TAR Lazio Roma RG n. 275/2017 e n. 598/2017 - determinazioni conseguenti**
- 4) Comunicazioni del Presidente**
- 5) Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti in proprio o per delega:

- Comune di Campodimele, rappresentato dal dottor Maurizio Simeone giusta delega agli atti
- Comune di Lenola, rappresentato dal sig. Andrea Antongiovanni giusta delega agli atti
- Comune di Pico, rappresentato dal sig. Marco delle Cese giusta delega agli atti
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino rappresentato dal sig. Libero Centola giusta delega agli atti
- OP Confoliva Società Cooperativa Agricola rappresentata dal sig. Roberto Zannella giusta delega presentata e che si allega agli atti
- Associazione Laziale Frantoi Oleari Filiera Olivoleica rappresentata dal presidente dott. Roberto Zannella.
- La dottoressa Maria Teresa Corrado, membro del Collegio dei Revisori.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Associazione. A sensi dello Statuto assume la presidenza il dott. Roberto Zannella, Presidente del Consiglio di Amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Maurizio Simeone. Il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida in seconda convocazione essendo presenti il Presidente del CdA e sei Soci ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno interviene. Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

**1)- Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2017**

Prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti il contenuto del progetto di bilancio 2017 e dei documenti di cui si compone, comprensivo

quindi della nota integrativa. Segue esauriente discussione, durante la quale il Presidente fornisce tutti i chiarimenti richiesti, al termine dei quali l'assemblea, col voto unanime dei soci presenti

#### **DELIBERA**

di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2017 con i relativi allegati e di rinviare all'esercizio successivo la copertura della perdita di euro 1.703,26.

#### **2)- Comunicazioni del Presidente sugli sviluppi dell'iter istruttorio di approvazione del PSL del GAL**

Il Presidente ribadisce ai presenti che l'approvazione del PSL del GAL da parte della Regione Lazio è indissolubilmente legata agli esiti dei giudizi amministrativi promossi dall'Associazione, per i quali rimanda al successivo specifico punto all'ordine del giorno della presente assemblea.

#### **3) Comunicazioni del Presidente sugli sviluppi dell'iter istruttorio per il riconoscimento della personalità giuridica e stato dell'arte dei contenziosi al TAR Lazio Roma RG n. 275/2017 e n. 598/2017 – determinazioni conseguenti**

Il Presidente illustra ai presenti che prosegue, da parte dello studio legale incaricato, la difesa della nostra associazione finalizzata a veder riconoscere i propri diritti sia per l'avanzamento in graduatoria tra i GAL ammessi e finanziati, sia per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, propedeutico alla permanenza in graduatoria. A tale scopo il Presidente procede alla lettura della relazione predisposta dall'avvocata Patrizia Menanno, esplicitativa dello stato dell'arte dei contenziosi in corso:

*“E’ stato proposto ricorso al TAR Lazio di Roma, iscritto al n. R.G. 275/17 avverso la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio del 27 ottobre 2016 n. G12462 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 3 novembre 2016 n. 88 – nonché di ogni atto a questo presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi i verbali del Comitato di selezione delle strategie locali e la graduatoria dei GAL come approvata, sui seguenti motivi:*

#### **1 – Violazione delle disposizioni del bando e, in particolare, dei criteri di valutazione di cui all'allegato 5 al bando e delle specificazioni di cui al verbale del Comitato di selezione del 29 settembre 2016.**

*Il Comitato ha inquadrato il socio privato “Associazione promozione dell'immagine e del territorio dei Monti Ausoni e Aurunci” come Associazione rientrante nella categoria Turismo, invece che nella categoria “cultura” con la conseguenza che le categorie rappresentate avrebbero dovuto essere cinque e non quattro. Ove fosse stato correttamente valutato l'elemento “partenariato” e, in particolare, la “composizione del partenariato”, al GAL dovevano essere assegnati 13,42 punti e avrebbe dovuto essere collocato al 14<sup>a</sup> posto della graduatoria generale.*

#### **2 – Ulteriore violazione delle disposizioni del bando e, in particolare, dei criteri di valutazione di cui all'allegato 5 al bando.**

*Con riferimento alla voce “incidenza superficie ricadente in area montana” che costituiva uno dei criteri di valutazione dell'elemento “caratteristiche del territorio di intervento”, al GAL non è stato assegnato alcun punteggio (punteggio nullo), mentre in base ai criteri di valutazione stabiliti nel bando doveva essere attribuito valore medio con punteggio 2 con conseguente aumento del punteggio complessivo da 13,00 a 13,50 e un avanzamento nella posizione in graduatoria dalla n. 16 alla n. 13.*

**3 – Violazione del bando di selezione e dell'allegato 5 allo stesso, per errata valutazione del criterio “Ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse misure/sottomisure/operazioni”.**

Per questa voce il GAL non ha ottenuto alcun punto in quanto il Comitato ha ritenuto che “i fabbisogni sono chiaramente individuati e tra loro gerarchizzati ma l'attribuzione delle risorse assegnate alle misure non corrisponde al rispetto della gerarchia prevista e non consente il rispetto della collocazione del binomio tipologia di operazione-fabbisogno nella posizione riportata nella tabella dei fabbisogni gerarchizzati”. Con l'accoglimento di questo motivo il punteggio complessivo passa da 13,00 a 13,67, con un avanzamento nella posizione in graduatoria dalla n. 16 alla n. 12.

L'accoglimento dei tre motivi genererebbe una maggiorazione sul punteggio complessivo di 1,59 punti (0,42+0,50+0,67) che porterebbe la ricorrente ad un punteggio complessivo di 14,59 punti e ad un avanzamento in graduatoria fino alla posizione 4.

**Su questi motivi veniva chiesta al TAR una misura cautelare.**

Il TAR, alla Camera di Consiglio del 28.2.2017 con ordinanza n. 994/17, in accoglimento della stessa, disponeva che la Regione Lazio effettuasse un “riesame” del progetto presentato.

Successivamente, il **GAL Alto Lazio** che era stato convenuto nel giudizio principale come controinteressato proponeva a sua volta un **ricorso incidentale notificato il 20.3.2017** al fine di veder accresciuto il proprio punteggio in graduatoria.

Ciò rendeva necessario depositare una memoria difensiva il 15.04.2017 per resistere alla domanda.

Nel frattempo, la Regione Lazio, con Determinazione dirigenziale n. G04175 del 4.4.2017, comunicata il 6.4.2017, prendeva atto delle risultanze del riesame del PSL del GAL “Il Territorio dei Parchi”, così come riportate nel **verbale** del Comitato di selezione del **22 marzo 2017**, con il quale questo confermava in toto le valutazioni dei criteri oggetto di riesame.

Pertanto, si provvedeva a notificare alle parti ulteriore ricorso per **Motivi Aggiunti** il **14.5.2017**, nel quale si ribadivano le ragioni sostenute, impugnando la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio del 4.4.2017 n. G04175, le risultanze del riesame e ogni atto a questo presupposto, conseguente o comunque connesso, oltre che il verbale del Comitato di selezione del 22.3.2017, riproponendo l'istanza di misure cautelari alla luce dei vizi dedotti. Nei motivi aggiunti venivano rilevati gli ulteriori vizi di legittimità del Gal Alto Lazio connessi ad errori macroscopici nella descrizione delle sottomisure inserite nel PSL e alla costituzione dell'organo di controllo, che accoglie due membri che rivestono anche la carica di sindaci di due comuni del Gal, uno dei quali è anche rappresentante legale di un altro socio dello stesso Gal; da ciò conseguirebbe la decadenza ope legis dalla carica di revisore e l'illegittimità di tutti gli atti compiuti sotto la loro vigenza, tra cui la stessa approvazione del PSL presentato alla Regione Lazio.

Con **ordinanza n. 3293/17** assunta alla Camera di Consiglio tenutasi il 28.6.2017, il TAR respingeva l'istanza incidentale, compensando le spese della fase cautelare, argomentando che “le approfondite motivazioni espresse dall'Amministrazione all'esito del riesame disposto dalla Sezione, non si profilano prima facie affette dai vizi dedotti dalla parte ricorrente con i mezzi aggiunti”.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Al fine di articolare al meglio le difese si è provveduto a formalizzare **numerosi accessi agli atti presso la Regione Lazio**. Tra questi, si segnalano:

- quello del **31.10.2016**, volto ad acquisire le domande di finanziamento e tutti i relativi allegati, prodotte dai singoli GAL che hanno aderito al Bando Pubblico, gli atti di gara inerenti le richieste di finanziamento avanzate da tutti i GAL, i verbali del Comitato di Valutazione, ogni altro documento, atto o informazione utile a consentire la predisposizione di apposito ricorso amministrativo;
- quello del **6.6.2017**, volto ad acquisire atti o provvedimenti emessi a sostegno delle dichiarazioni dell'assessore Hausmann;
- quello dell'**11.7.2017**, volto ad acquisire la documentazione relativa a tre GAL in graduatoria che non avrebbero ottenuto l'iter per il riconoscimento della personalità giuridica (Vette Reatine, Monti Lepini e Turano Monti Sabini), quest'ultimo inviato anche alla Direzione Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza, Area Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza;
- quello dell'**8.1.2018** con cui si chiedevano ed ottenevano in data 23.1.2018, le copie dei fascicoli relativi alla personalità giuridica di tutti i GAL;
- quello del **23.3.2018** con cui si chiedevano specifici documenti relativi al GAL Vette Reatine Alto Lazio successivi al precedente accesso o che non erano stati rinvenuti nel precedente accesso, nonché ogni altro allegato ogni atto e/o documento formatosi successivamente alla data dell'8.1.2018 o comunque preesistente ma non risultante nei fascicoli visionati, relativi a tutti i GAL ed infine il "Parere" che avrebbe dovuto essere richiesto, come da comunicazione verbale, per il GAL Il Territorio dei Parchi, alla Ragioneria Generale.

#### **STATO DEI GIUDIZI PROMOSSI DAGLI ALTRI GAL**

Il **GAL di Via Amerina, delle Forre e dell'Agro Falisco**, la cui domanda di finanziamento era stata dichiarata inammissibile dalla Regione Lazio e avverso la cui esclusione aveva proposto ricorso, iscritto al n. R.G. 15546/16, si era visto respingere dal TAR Lazio, con ordinanza n. 531/17 dell'1.2.2017, l'istanza cautelare, accolta invece dal Consiglio di Stato, giusta ordinanza n. 2250/17 del 26.05.2017, che ha disposto "l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura". Tanto sul presupposto che i GAL Vette Reatine, Monti Lepini e Turano Monti Sabini, non avendo ottemperato alle richieste di integrazione documentale inviate dalla Regione Lazio in relazione al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica avviato contestualmente alla presentazione del progetto di finanziamento, sarebbero decadute dalla possibilità di ottenerlo.

Il GAL è in corso di finanziamento atteso lo scorrimento in graduatoria ed il giudizio da questo promosso è stato assunto **in decisione all'udienza del 26.6.2018**.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Il **GAL Liri Lacerno Fibreno**, che aveva proposto ricorso che aveva proposto ricorso al TAR, iscritto al n. 299/17, si è visto respingere dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2690/17 del 27.6.2017, l'istanza cautelare già proposta e respinta in primo grado dal TAR.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Il **GAL Terre Pontine**, che aveva proposto ricorso al TAR, iscritto al n. 489/17, avverso la graduatoria e che aveva ottenuto in sede cautelare il riesame della domanda, conclusosi negativamente, ha depositato Motivi aggiunti, ma il TAR con ordinanza n. 3281/17 ha dichiarato la tardività dell'impugnazione e ha

comunque rigettato la domanda di sospensione (“quanto agli ulteriori atti impugnati, la cui lesività è emersa a seguito della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato resa in altro giudizio, non è ravvisabile allo stato alcun profilo di pregiudizio imminente e irreparabile”).

Il GAL è in corso di finanziamento atteso lo scorrimento in graduatoria ed il giudizio da questo promosso è stato assunto **in decisione all’udienza del 26.6.2018.**

§§§§§§§§§§§§§§§§

Il **GAL Versante Laziale**, che aveva proposto ricorso al TAR, iscritto al n. 589/17, con ordinanza 1945/17 del 19.4.2017 si è visto parimenti respingere l’istanza cautelare “ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, tenuto conto che, alla delibazione sommaria propria della presente fase, e alla luce delle prospettazioni difensive svolte dalle parti resistenti, il ricorso non fa emergere con la necessaria immediatezza la bontà delle tesi propugnate”.

Con atto notificato il 25 Ottobre 2017, l’Associazione “Gruppo di Azione Locale Versante Laziale”, proponeva **motivi aggiunti al giudizio** principale iscritto al n. 598/2017 R.G. TAR Lazio – ROMA, Sezione I Quater, avverso il riconoscimento della personalità giuridica di alcuni GAL, ivi compreso il GAL Il Territorio dei Parchi. Si rendeva, quindi, **necessario costituirsi anche nel giudizio R.G. n. 598/2017** per resistere alle censure mosse nei nostri confronti, con successivo deposito nei termini di documentazione, memorie e repliche.

Il giudizio da questo promosso è stato assunto in decisione all’udienza del 26.6.2018.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Il **GAL Tuscia Romana**, che aveva proposto ricorso al TAR, iscritto al n. 15639/16, con ordinanza 1253/17 del 14.3.2017 non ha accolto la domanda cautelare “per carenza di fumus boni iuris, tenuto conto del termine di presentazione delle istanze di partecipazione indicato nell’avviso pubblico”.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Nelle more, un peso rilevante ha avuto la parte di contenzioso sviluppatosi dapprima sul preavviso di rigetto della personalità giuridica nei confronti del GAL Il Territorio dei Parchi e successivamente su altri provvedimenti ad esso consequenziali.

Si è proceduto, quindi con la notifica di:

**II ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI (in data 15.1.2018)** avverso la determinazione dirigenziale 31 ottobre 2017 n. G14823 del Direttore della Direzione regionale attività di controllo e coordinamento funzionale di vigilanza della Regione Lazio, di iscrizione della associazione Gruppo di Azione Locale Vette Reatine tra le associazioni riconosciute.

**III ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI (in data 20.2.2018)** avverso il provvedimento della Regione Lazio - Direzione regionale attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza – Area rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza - prot. n. 655700 del 22.12.2017 avente ad oggetto rigetto definitivo dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all’istanza del 30.5.2016 nonché del provvedimento della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – prot. n. 19582 del 15.01.2018 di comunicazione ex art. 10 bis L.241/90, avvio del procedimento di decadenza.

**IV ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI (in data 10.5.2018)** avverso il provvedimento della Regione Lazio - Direzione regionale attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza - Area rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza - prot. n. 124612 del 6.3.2018 di rigetto definitivo dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'istanza del 30.5.2016; del provvedimento della Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - prot. n. 142787 del 14.3.2018 ex art. 10 bis L. 241/90 di preavviso della decadenza dalla domanda di finanziamento e infine dei provvedimenti con i quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alle associazioni controinteressate e degli atti ad essi presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi comprese le note con cui l'amministrazione ha richiesto documentazione integrativa al GAL Vette Reatine prot. n. 42095 del 25.1.2018 e al GAL Alto Lazio del 29.1.2018 n. 47248 del 29.1.2018.

**Il giudizio è stato differito all'udienza del 30.10.2018.**

Infine, si è reso necessario impugnare, in via derivata, per la illegittimità del provvedimento presupposto, con **Ricorso autonomo** notificato in data **25/26.06.2018** anche l'ultimo provvedimento della Regione Lazio Provvedimento del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio del 27 aprile 2018 prot. n. 245724 di "comunicazione decadenza dai finanziamenti" nonché il silenzio diniego della "ISTANZA RIESAME E REVOCA PROVVEDIMENTO prot. 124612 del 6.3.2018.

Pressoché contestualmente, in data **21 Giugno 2018**, il Presidente del GAL ha provveduto al deposito presso la Caserma dei Carabinieri di Lenola di un articolato **ATTO DI DENUNCIA/QUERELA E ISTANZA DI SEQUESTRO DOCUMENTALE** con il quale si chiede l'accertamento di reati segnatamente abusi e omissioni di atti d'ufficio, nonché falso in atti, nei confronti dei funzionari e dirigenti regionali e di alcuni GAL.

#### **CONCLUSIONI**

È di tutta evidenza che nelle decisioni del TAR, nel bilanciamento degli interessi, abbia un peso rilevante la preoccupazione sollevata dalla Regione Lazio di perdere i finanziamenti europei anche argomentata sulla circostanza che, nell'ipotesi di accoglimento di uno o più ricorsi, i GAL vittoriosi verrebbero comunque risarciti.

Allo stato, non sembra vi siano possibilità di un ripensamento o una rimodulazione dei finanziamenti da parte della Regione Lazio che ha, anzi, da ultimo annunciato la imminente erogazione del finanziamento ai 14 GAL ammessi e finanziabili.

In merito alla fondatezza del ricorso proposto dal GAL "Il Territorio dei Parchi" la scrivente è sempre più persuasa della fondatezza dei motivi adottati e in particolare del primo, sulla composizione del partenariato, il cui accoglimento anche singolo, farebbe avanzare il GAL in graduatoria.

La scelta operata per la stesura del ricorso ha fatto concentrare ogni censura non su vizi generali, pur esistenti e rilevanti, dell'operato del Comitato e dei criteri del Bando, ma su vizi strettamente connessi alle valutazioni operate sul PSL presentato.

Tale scelta aveva fatto sì che ne scaturisse una prima misura cautelare "**alla luce della consistenza delle censure formulate in ricorso, e tenuto conto dello specifico interesse azionato**" di riesame - unici insieme al GAL Terre Pontine - poi negata, la seconda volta, dal TAR sulla scorta delle motivazioni adottate dalla Regione ritenute soddisfacenti.

*E', quindi, ora possibile tentare o la via diretta dell'appello al Consiglio di Stato sulla domanda cautelare, al verosimile rigetto della quale si potrebbe confidare almeno in un rinvio al TAR con disposizione di fissare l'udienza di merito a breve; ovvero instare direttamente presso il TAR per la fissazione del giudizio di merito, ben consapevoli che comunque trascorreranno diversi mesi ancora e si perderebbe definitivamente la possibilità di recuperare una fase giurisdizionale quale quella dell'appello, da proporsi entro 60 giorni dall'emissione dell'ordinanza e senza poter godere della sospensione dei termini feriali.*

*Va aggiunto, infine, che l'intreccio delle azioni giudiziarie in corso proposte da tutti i GAL, ognuna diversa dall'altra e che mira a minare posizioni in graduatoria, a erodere punteggi altrui o ad accrescere i propri, rende pressoché impossibile fare una previsione in termini probabilistici di esito del giudizio. Lo stesso potrà dipendere, infatti, da innumerevoli variabili e dall'accoglimento o meno di altri ricorsi pendenti.*

*Rispetto a quanto riferito con la precedente Relazione non v'è dubbio che la situazione sia divenuta ancor più complessa atteso anche l'avvenuto finanziamento già di sette GAL e la questione "personalità giuridica" che ha ulteriormente generato un complesso contenzioso innestatosi su quello esistente relativo alla sola attribuzione dei punteggi, per cui le varie posizioni sono intricate in modo che, ad esempio, dal solo accoglimento totale del ricorso proposto dal GAL VER.LA. verrebbero spazzati via numerosi GAL.*

*È altresì vero che gli abusi evidenti perpetrati dalla Regione e l'incompetenza della Direzione ex IPAB deputata al riconoscimento delle personalità giuridica hanno imposto ai GAL colpiti di reagire alle ingiustizie e alle illegittimità impugnando di volta in volta tutti i provvedimenti ritenuti lesivi.*

*Giova brevemente evidenziare che il riconoscimento può essere rifiutato esclusivamente per motivi legati all'esigenza di tutelare il credito e che nella fattispecie non sussistevano motivi ostativi avendo carattere tecnico.*

*E, proprio in merito alla questione "personalità giuridica", alla luce della normativa vigente ritengo che il GAL Il Territorio dei Parchi avesse ed abbia diritto al riconoscimento, negato con una serie di atti oltre che contraddittori tra loro e meramente assertivi, anche in contrasto con l'operato della stessa Regione riguardo ad altri GAL verso i quali ha mostrato una magnanimità non tollerabile, in presenza di difetti macroscopici che avrebbero dovuto indurla a rigettare alcune istanze di riconoscimento mentre addirittura, compulsata dai nostri incalzanti accessi agli atti, essa ha provveduto a richiedere dopo il riconoscimento documenti - che benché figurassero come presenti delle determinazioni di riconoscimento - sono stati invece acquisiti dopo.*

*Si rappresenta, infine, all'Assemblea la complessità della questione e degli atti redatti per la tutela del GAL Il Territorio dei Parchi, sia per la disamina della mole documentale di atti, documenti e provvedimenti relativi non solo alla posizione del GAL Il Territorio dei Parchi ma anche a quelle di tutti gli altri GAL che hanno necessitato di uno studio approfondito e curato al fine di riscontrare i vizi e le illegittimità da impugnare dinanzi al TAR, sia per l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici per cui la materia, regolata principalmente da norme e prassi regionali, rappresenta sostanzialmente una novità. Inoltre, come si evince dalle date di notifica dei vari atti, i tempi brevi per le impugnazioni tra un provvedimento e l'altro, hanno imposto di approfondire un impegno straordinario da coniugare alla qualità del medesimo.*

*Restiamo, quindi, in attesa di conoscere le prime tre pronunce del TAR che verosimilmente potrebbero giungere entro la data della prossima udienza, anche*

per avere un quadro più completo sull'orientamento che il Tribunale adotterà in subiecta materia e pronosticare un esito del nostro giudizio.

§§§§§§§§§§§§§§

Per completezza, infine, si comunica all'Assemblea che le **sole spese vive anticipate** sino ad oggi per l'acquisto di contributi unificati, notifiche UNEP e trasferte per depositi cartacei, udienze e adempimenti connessi all'incarico ammontano a complessivi euro **4.722,19** (quattromilasettecentoventidue,19 euro).

Con osservanza.

Cassino - Campodimele, 29.6.18"

Terminata la lettura della relazione, l'assemblea, col voto unanime dei presenti, attesa la ragionevole fondatezza delle pretese della nostra associazione

#### **DELIBERA**

di proseguire la cura dei contenziosi in corso tramite lo studio legale incaricato, confermando il mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

#### **4) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente non ha altro da comunicare.

Infine, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola sulle varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore **19:40**, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

**Roberto Zannella**



Il Segretario

**Maurizio Simeone**

